DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AUTONOMIA E ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

Art. 9

Sede degli uffici delle amministrazioni dello Stato e rapporti tra pubbliche amministrazioni

Quando ragioni di economicita' e di efficienza lo richiedono, gli uffici periferici delle amministrazioni dello Stato possono essere situati nel capoluogo di provincia o in altro comune della provincia.

Versione in vigore dal 21 agosto 1999, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali
Estremi	Legge 3 agosto 1999, n. 265
Capo	I — Revisione dell'ordinamento delle autonomie locali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 agosto 1999

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-in-materia-di-autonomia-e-ordinamento-degli-enti-locali/art-9-sede-degli-uffici-delle-amministrazioni-dello-stato-e-rapporti-tra

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it